COPIA

Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 20/12/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018

L'anno **2017**, addì **venti** del mese di **Dicembre** si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Ori Belometti Maria** il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze presso questa sede municipale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ORI BELOMETTI MARIA	si	
2	ONDEI MARIO	si	
3	CITARISTI EUGENIO	si	
4	RINALDI ROBERTA	si	
5	MARINI PIERLUIGI	si	
6	NUCERA DOMENICO BENITO	si	
7	ROGGERI ELISABETTA	si	
8	CADEI GIOVANNA		si
9	COSTA ANDREA	si	
10	BONZI ALBERTO	si	
11	MICHELI FRANCESCO	si	
12	VIGANI GIUSEPPE		si
13	BELOTTI EDOARDO	si	

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Partecipa **Il Segretario Orlando dott.ssa Rossella**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale N.13 del 20/07/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
    - abitazione principale: 6 per mille;
    - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
    - altri immobili: 10,6 per mille;
    - Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – E' prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.
d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.
e) Secondo quanto previsto, D.L. n.47 del 28/03/2014 art.9-bis, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi l'esenzione IMU, mentre per la Tasi è applicata la riduzione nella misura di 2/3.

Considerato che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Considerate, altresì, le aliquote Imu per l'annualità d'imposta 2018, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale all'ordine del giorno della presente seduta, punto precedente;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
· l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
· la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- come da attestazione del Responsabile dell'Area Tributi – allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2018 sono i seguenti:

Servizi	Costi
MISSIONE 01	
organi istituzionali, partecipazione e decentramento;	€ 50.437,00
segreteria generale, personale e organizzazione;	€ 183.193,00
gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;	€ 1.184.097,51
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;	€ 72.481,00
ufficio tecnico;	€ 305.874,00
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;	€ 80.440,00
altri servizi generali;	€ 208.879,78
MISSIONE 03	
polizia municipale;	€ 144.793,00
MISSIONE 05	
biblioteche, musei e pinacoteche, teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;	€ 197.998,32
MISSIONE 06	
manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;	€ 138.515,00
MISSIONE 08	
Assetto del territorio;	€ 70.082,00

MISSIONE 09	
servizi di protezione civile;	€ 4.000,00
parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 18.257,00
MISSIONE 10	
Viabilità ed infrastrutture stradali	€ 463.160,00
Totale costi	**€ 3.122.207,61**

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2018.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno d'imposta 2018, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune, nelle seguenti misure:

a) Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
Aliquota da applicare: **2,5 per mille**

Si applica agli "altri fabbricati", cioè a tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale. Rientrano in questa tipologia di aliquota, ad esempio: negozi, aree fabbricabili, uffici, immobili locati, immobili tenuti a disposizione, immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta (genitore-figlio) con le modalità previste dall'art. 1 comma 10L. n. 208/2015.
A questa tipologia imponibile si applica la seguente detrazione:
- € 100,00 per ogni figlio disabile con disabilità certificata nella percentuale minima del 74%;

b) Tipologia imponibile: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Aliquota da applicare: **1,00 per mille**

Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011

2) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante che non utilizzi l'immobile come abitazione principale, versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restate misura dell'80%;

3) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villongo, 18/12/2017

Il Responsabile dell' Area
F.to Rossella Orlando

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villongo, 18/12/2017

Il Responsabile dell' Area
F.to Orlando dott.ssa Rossella

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ori Belometti Maria

Il Segretario
F.to Orlando dott.ssa Rossella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì, 11/01/2018

Il Segretario
F.to **Orlando dott.ssa Rossella**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 26/01/2018, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 21/01/2018

lì, 11/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Orlando dott.ssa Rossella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

11/01/2018

Il Segretario
Orlando dott.ssa Rossella